STATUTO
dell'Associazione "Dopo la curva spiana"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita un'Associazione ricreativo-culturale denominata "Dopo la curva spiana" (in seguito "Associazione"), regolata dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile.

Art. 2 – FINALITÀ

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro ed opera al fine di promuovere, organizzare e realizzare manifestazioni culturali e ricreative, tra le quali le escursioni all'aria aperta, le passeggiate e i trekking. Tali attività sono svolte attraverso i propri associati che operano su base volontaria e sono coordinate e promosse dall'Associazione, anche in conformità e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 29/03/2001 n. 135.

2.2 Le suddette attività sono svolte ispirandosi ai seguenti princìpi:

- favorire la sensibilizzazione e attenzione alla natura ed il rispetto per l'ambiente;
- favorire l'attività fisica in genere come obiettivo di miglioramento della persona;
- favorire l'integrazione fra gli associati;
- promuovere la parità di genere e la non discriminazione;
- promuovere il dialogo e lo scambio di esperienze con spirito di condivisione e divertimento;
- assenza di finalità di lucro;
- democraticità ed elettività delle cariche associative.

2.3 L'Associazione può inoltre promuovere ogni azione ritenuta opportuna diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti al proprio oggetto sociale e collaborare con soggetti privati e Amministrazioni pubbliche per il migliore raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3 – SEDE

3.1 L'Associazione ha sede presso lo Studio Manetti, via Giorgio La Pira, 21 – 50121 Firenze (FI).

3.2 L'Associazione potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione ha durata illimitata e il primo esercizio associativo chiuderà il 31 dicembre 2023.

TITOLO II – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE

5.1 Le risorse economiche utilizzate dall'Associazione per lo svolgimento delle attività istituzionali sono costituite da:

a) quote associative annuali;
b) entrate dei servizi prestati agli associati;
c) contributi volontari degli associati;
d) contributi di persone fisiche e giuridiche e di enti pubblici;
e) erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

TITOLO III – SOCI

Art. 6 – ASSOCIATI

6.1 Possono essere Associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli enti che ne condividono gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione. Il numero degli associati è illimitato.

6.2 I soggetti interessati vengono ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta ed espressa accettazione di tutte le clausole stabilite dal presente Statuto. L'ammissione all'Associazione può essere negata, purché il diniego sia debitamente motivato dal Consiglio Direttivo.

6.3 All'atto di ammissione gli associati devono versare la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea. La quota associativa deve essere versata per intero, anche se l'ammissione dell'associato avviene nel corso dell'esercizio. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

6.4 Gli associati hanno tutti gli stessi diritti e obblighi e tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia con gli altri associati, che con i terzi. All'atto dell'iscrizione sono tenuto ad accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti interni vigenti.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI

7.1 Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) di partecipare all'Assemblea e alle relative deliberazioni, purché sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

7.2 Ciascun associato ha il dovere di:

a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea;
b) rispettare le deliberazioni adottate dagli organi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative deliberazioni o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
c) mantenere un comportamento leale, educato e corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;
d) contribuire al miglioramento delle attività dell'Associazione;
e) versare la quota associativa annuale per l'importo ed entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.

7.3 L'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati

maggiori di età il diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea. Gli eventuali associati minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli associati maggiorenni, ivi compreso il diritto di partecipazione all'Assemblea, ma acquisiranno il diritto di voto solo al compimento della maggiore età.

Art. 8 – ESCLUSIONE

8.1 La violazione dei doveri previsti al presente Statuto e la violazione dei regolamenti dell'Associazione da parte di un associato e, in ogni caso, l'adozione da parte dello stesso di comportamenti in grado di compromettere la reputazione dell'Associazione e/o il perseguimento degli scopi associativi, nonché il mancato versamento, secondo le modalità e i termini previsti, della quota associativa annuale, rappresentano gravi motivi che possono portare alla sua esclusione. Ogni decisione in merito è di competenza del Consiglio Direttivo.

8.2 L'associato che cessi di essere tale per effetto della sua esclusione non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né sulle quote e somme già versate alla stessa a qualsiasi titolo.

TITOLO IV – ORGANI

Art. 9 – ORGANI

9.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Revisore.

9.2 Le cariche sociali sono ricoperte nei limiti ammessi dalla legislazione vigente e sono svolte a titolo gratuito o oneroso, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea all'atto della nomina. È sempre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle cariche sociali, purché debitamente documentate.

9.3 Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative annuali al momento dell'accettazione della carica.

Art. 10 – ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti gli associati.

10.2 All'Assemblea sono riservate le seguenti materie:

a) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
b) nomina del Revisore;
c) definizione di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti al Consiglio Direttivo;
d) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
e) approvazione dei regolamenti interni;
f) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;

g) vendita, acquisto, permuta, acquisizione a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili e conferimenti di incarichi di valore pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila) per singola transazione, qualora non previsti nel bilancio di previsione;
h) accettazione di eredità e conseguimento di legati;
i) decisioni in ordine all'assunzione di mutui e prestiti o di concessione di prestiti, qualora non previsti nel bilancio di previsione;
j) modifica del presente Statuto;
k) scioglimento dell'Associazione.

10.3 Le sedute assembleari sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare e deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica fornito da ciascun associato nella domanda d'iscrizione all'Associazione. Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea qualora la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo e nel caso in cui ne faccia richiesta scritta almeno tre decimi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

10.4 Le sedute assembleari si possono tenere:

- in presenza presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Toscana, indicato nell'avviso di convocazione;
- in modalità videoconferenza, con l'ausilio di mezzi telematici di comunicazione, e con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia in grado di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la seduta assembleare si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

10.5 Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati, come risultati dal Registro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Possono intervenire in Assemblea solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti. Per deliberare la modifica del presente statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

10.6 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

10.7 Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto senza indugio specifico verbale sottoscritto dal Segretario, nominato di volta in volta dall'Assemblea all'inizio della seduta, e dal Presidente. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è trasmesso in copia a tutti gli associati tramite posta elettronica

o pubblicato sul sito internet dell'Associazione. I verbali originali sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati in ogni momento dagli associati.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque associati maggiorenni nominati dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

11.2 Le eventuali dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse al Presidente attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario. In questa eventualità, il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione di un sostituto, che resterà in carica fino alla prima Assemblea, che potrà confermare il soggetto cooptato o sostituirlo. In caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri, decade l'intero Consiglio Direttivo e il Presidente è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri. Qualora il Presidente non vi provveda, la convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Revisore.

11.3 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) decide sull'ammissione all'Associazione dei soggetti interessati;
b) programma e gestisce tutte le attività dell'Associazione;
c) tiene il Registro degli associati;
d) predispone la proposta di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
f) determina le quote associative annuali e la data entro la quale devono essere versate.

11.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni da inviare a tutti i consiglieri all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'Associazione.

11.5 Le sedute del Consiglio Direttivo si possono tenere:

- in presenza presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Toscana, indicato nell'avviso di convocazione;
- in modalità videoconferenza, con l'ausilio di mezzi telematici di comunicazione, e con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia in grado di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la seduta consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

11.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e adotta le decisioni a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.7 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto senza indugio apposito verbale sottoscritto dal Segretario, nominato di volta in volta dai consiglieri all'inizio della riunione, e dal Presidente. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è trasmesso in copia a tutti i consiglieri mediante posta elettronica e l'originale è conservato presso la sede dell'Associazione.

11.8 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare alcuni poteri e funzioni a singoli consiglieri, di nominare fra i suoi componenti un tesoriere, al quale affidare la gestione finanziaria dell'Associazione, e di costituire eventuali gruppi di lavoro, composti dagli associati in regola con il pagamento della quota associativa, per lo svolgimento di specifiche attività dell'Associazione.

11.9 Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea l'approvazione di regolamenti per disciplinare e organizzare le attività dell'Associazione.

Art. 12 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

12.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

12.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

12.3 In caso di cessazione dalla carica del Presidente, avvenuta per qualunque motivo, ne assume la carica il Vice Presidente, il quale provvede a convocare senza indugio l'Assemblea per la sostituzione.

Art. 13 – REVISORE

13.1 Il Revisore ha la funzione di controllare la correttezza della gestione e il rispetto delle norme di legge e di Statuto e di predisporre una relazione di accompagnamento alla proposta di bilancio consuntivo e al bilancio di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo.

13.2 Il Revisore è nominato dall'Assemblea ed è scelto anche tra i non associati fra coloro che hanno idonee e comprovate capacità professionali.

13.3 Il Revisore può partecipare alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – BILANCIO

Art. 14 – ESERCIZIO ASSOCIATIVO

14.1 Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea la proposta di bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e la proposta di bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

14.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante tutta la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione impiega gli eventuali utili o avanzi della gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI – ESTINZIONE

Art. 15 – LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

15.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina il Liquidatore, ne fissa il compenso ed esprime gli indirizzi necessari per la procedura.

15.2 Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere trasferito ad una o più associazioni che abbiano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto della legislazione vigente, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – NORMA DI CHIUSURA

Art. 16 – NORME FINALI

16.1 Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze previste al precedente art. 10.5.

16.2 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle disposizioni vigenti in materia.